

Comune di Anela



Comune di Anela

Provincia di Sassari

Via Pascoli n°5 07010 Anela

Tel. 079/799046 fax 079/799288

P.I. 00237220900

Ufficio di Segreteria

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n° 08
Del
12/03/2018

OGGETTO:

**IMPOSTA UNICA COMUNALE – APPROVAZIONE TARIFFE
TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2018.**

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **dodici** del mese di **marzo** alle ore **12,00** nella sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla **1^ convocazione** in sessione ordinaria che è stata partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Cognome e Nome	Incarico	Presente	Assente
Dr. Mulas A. Damiano	Presidente	X	
Dr. Nurra Giangiuseppe	Consigliere	X	
Sig. Cosseddu Francesco	Consigliere	X	
Sig. Brundu Gavino	Consigliere	X	
Sig. Vannini Virgilio	Consigliere	X	
Sig. Nasone Roberto	Consigliere	X	
Sig. Nasone Pasquale	Consigliere	X	
Sig. Bulla Edoardo	Consigliere	X	

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale;

Presiede il sig. **Mulas Antonio Damiano** nella sua qualità di **Presidente**;

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il segretario dell'Ente dr. **Luigi Pirisi**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, che recita testualmente: «*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che:

«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio

dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 di stabilità 2018;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che le tariffe Tari sono strettamente correlate al piano finanziario Tari, ai chilogrammi di rifiuti smaltiti, nonché alle variazioni che anno per anno si effettuano sul ruolo a seguito di richieste dell'utenza di nuovo inserimento e/o cancellazione dallo stesso. Fattori questi che influiscono profondamente nella creazione delle tariffe;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione delle tariffe relative all'anno 2018;

CONSIDERATO che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641–666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

CONSIDERATO che, in tal senso, la Tari continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
 - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES e nel 2014 per la definizione della TARI;
 - b) in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata e nel 2014 con la TARI, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia

delle attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO che, nell'ambito della Tari, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune determina la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici, ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

CONSIDERATO che tale ultima disposizione deve essere coordinata con le disposizioni statutarie del Comune in merito alle competenze in tema di approvazione di aliquote e tariffe;

CONSIDERATO che, con deliberazione del C.C. n. 7, del 12.03.2018 dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano finanziario per l'anno 2018, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2018;

CONSIDERATO che, poiché le modifiche normative introdotte dalla Legge di stabilità 2018 non comportano una sostanziale modifica della disciplina della TARES introdotta nel 2013 e della TARI introdotta nel 2014, il Comune ritiene opportuno determinare le tariffe TARI 2018, per garantire, sulla base del Piano finanziario approvato dal Comune, la copertura del costo integrale del servizio;

VISTE le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata ed all'utenza non domestica per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o

aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 19 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione della TARI potrà essere effettuata in quattro rate, ovvero il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

RITENUTO opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento:

TARI	PRIMA RATA	31 maggio
	SECONDA RATA	31 luglio
	TERZA RATA	30 settembre
	QUARTA RATA	30 novembre

VISTO il regolamento della Tassa sui rifiuti (TARI) adottato con deliberazione di Consiglio comunale del 12.03.2018, n.5;

ACQUISITI i pareri ex art. 49, comma 1, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267;

- **CON** votazione unanime e palese espressa nei modi e termini di legge ;
- PRESENTI (8) - votanti (8) - favorevoli (8).

DELIBERA

1. di prendere atto del Piano finanziario per l'anno 2018, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare le tariffe TARI così come indicate nel prospetto allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che sull'importo della TARI si applica, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 L. 147/2013;
4. di stabilire che la riscossione della Tari dovrà essere effettuata in n. 4 rate:

TARI	PRIMA RATA	31 maggio
	SECONDA RATA	31 luglio
	TERZA RATA	30 settembre
	QUARTA RATA	30 novembre

5. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
6. di dare atto che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2018 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
7. di dare diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale.
8. di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'art.134,c.4, del D.lgs 18.08.2000, n°267.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Dr. Antonio Damiano Mulas

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Luigi Pirisi

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Data 08/03/2018

Il Responsabile del Servizio

F.to Dr. Sebastiano Soro

N. _____ Reg. Pubbl.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

(artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n°267)

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi e che gli estremi della medesima sono contenuti in un elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio.

Data 16/03/2018

Il Segretario Comunale

F.to Dr. Luigi Pirisi

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n°267, il giorno **12/03/2018** perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi (dell'art. 134, comma 4°).

Data 16/03/2018

Il Segretario Comunale

F.to Dr. Luigi Pirisi

1. E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Data 16/03/2018

Il Segretario Comunale

F.to Dr. Luigi Pirisi